

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

***TAVOLO TECNICO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI VITTIME DEL DOVERE
STRUTTURA DI SUPPORTO***

**RELAZIONE SULLO STATO DEI LAVORI DEL TAVOLO TECNICO PER L'ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA IN MATERIA DI VITTIME DEL DOVERE**

27 SETTEMBRE 2012

1) IL TAVOLO TECNICO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI VITTIME DEL DOVERE

Pochi mesi dopo l'insediamento del Governo, avvenuta nel maggio 2008, su impulso delle Associazioni rappresentative della categoria delle vittime del dovere, la Presidenza del Consiglio ha convocato una **riunione di coordinamento con le amministrazioni competenti, tenutasi il 31 ottobre 2008 e presieduta dal Sottosegretario di Stato dott. Gianni Letta**, finalizzata all'esame della normativa vigente e all'accertamento di eventuali criticità applicative.

In esito a tale riunione, emersero, effettivamente, alcune difficoltà dovute, essenzialmente, ad una stratificazione di interventi normativi nel tempo, che hanno portato ad una progressiva estensione della platea dei beneficiari avvenuta per singoli benefici.

Nell'ordinamento nazionale, le principali norme a favore delle "vittime del dovere" risalgono agli anni '70, ma soltanto con l'emanazione delle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e della legge 13 agosto 1980, n. 466, è stata avviata una regolazione più ampia della materia, in particolare con la previsione di speciali elargizioni esenti da IRPEF.

Inoltre, la frammentazione di competenze in capo alle amministrazioni deputate alla gestione e alla corresponsione delle singole provvidenze ha dato luogo ad una disomogenea applicazione dei benefici a favore delle vittime del dovere è dovuta.

L'esigenza di superare le criticità amministrative che ostacolavano l'attuazione della normativa vigente è stata dunque all'origine della idea di **costituire un Tavolo tecnico di coordinamento, formalmente istituito con DPCM 22 dicembre 2008 ed insediatosi, in prima convocazione, il 6 maggio 2009**.

Come prima iniziativa, nella seduta del 20 maggio 2009, quale segnale di una volontà di condivisione e di piena collaborazione, il Tavolo ha proceduto **all'audizione delle Associazioni delle vittime**.

In tale occasione, l'Associazione Vittime del dovere ha depositato una breve sintesi, denominata "*Completamento erogazione dei benefici previsti dalla recente normativa per le vittime del dovere e per i familiari superstiti*", che ha costituito e costituisce tuttora il documento di riferimento per il superamento delle criticità amministrative segnalate dalle vittime.

Nel corso dell'audizione, il Tavolo ha, altresì, individuato, concordandole con le Associazioni, le seguenti **linee guida della propria attività**:

1. Avvio immediato dei lavori finalizzata alla trattazione delle specifiche questioni tematiche, mediante la costituzione di sottogruppi di lavoro concernenti, prioritariamente, la risoluzione delle **criticità amministrative**. Al riguardo, sono stati inizialmente costituiti tre tavoli tecnici tematici (- tavolo per l'assistenza sanitaria e psicologica; - tavolo per l'esame delle questioni previdenziali; - tavolo per le norme relative al collocamento obbligatorio). In primo momento, dunque, i lavori si sono concentrati nell'ottimizzare e tradurre in azioni concrete l'impegno delle amministrazioni finalizzato a rendere, ove possibile, più spedita ed efficiente l'applicazione della normativa vigente, in special modo sul piano degli adempimenti amministrativi.
2. Su istanza delle Associazioni, rappresentata nel corso della riunione, si è inoltre concordato di istituire, a latere, un ulteriore tavolo che avviasse **lo studio per l'elaborazione di un progetto di testo unico sullo status delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere**.

3. Rinvio ad un tavolo specifico, da non attivare nell'immediato, ma solo a seguito dell'avvio e della risoluzione delle criticità di natura amministrativa, finalizzato alla predisposizione di una relazione tecnico-finanziaria connessa ad un provvedimento volto alla **totale equiparazione dei benefici tra vittime del dovere e vittime del terrorismo**.
4. Attivazione di riunioni specifiche, per le questioni relative alle disparità di trattamento nell'erogazione dei benefici o derivanti da difficoltà interpretative, finalizzate **all'acquisizione e all'esame congiunto di dati e alla risoluzione delle questioni tramite azioni di coordinamento e sottoposizione delle questioni controverse sul piano interpretativo al Consiglio di Stato**.

Dal 6 maggio 2009, dunque, i lavori si sono svolti, costantemente, tramite la convocazione di riunioni di coordinamento, indette a cadenza frequente e regolare, finalizzate ad affrontare le diverse questioni relative al coordinamento fra le amministrazioni per una tempestiva concessione dei benefici, per la risoluzione di difficoltà applicative, per garantire una uniforme attuazione ed interpretazione della normativa vigente e per elaborare proposte legislative atte a superare le criticità rilevate.

Segnatamente, al fine di rendere concreto l'impegno assunto dal Tavolo, si rappresenta che nel corso del 2009 e del 2010, il tavolo si è riunito circa 20 volte all'anno. Nel corso del 2011 i lavori si sono intensificati, dal mese di aprile in poi, con riunioni a cadenza quasi settimanale anche al fine di approfondire lo studio per l'elaborazione di un testo unico in materia di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.

In sintesi, dunque, il Tavolo tecnico è sorto, su impulso delle Associazioni delle vittime del dovere e con la stretta collaborazione delle amministrazioni competenti, quale **idoneo strumento finalizzato al raccordo e al coordinamento tra tali amministrazioni per una tempestiva attuazione delle disposizioni vigenti in materia**.

Il Tavolo infatti:

- a) costituisce una sede stabile di consultazione per la risoluzione di problematiche ed eventuali difficoltà applicative della normativa in vigore; ad esso pertanto si rivolgono le amministrazioni e le Associazioni anche ai fini dell'esame di questioni che esulano i temi prioritari;
- b) ha il compito di analizzare un possibile e realistico criterio di sviluppo della portata innovativa introdotta dall'articolo 1, comma 652 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzato ad una progressiva estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo anche in favore delle vittime del dovere.

A quattro anni dalla sua istituzione, può ritenersi che il Tavolo ha consentito un fattivo collegamento fra le amministrazioni competenti, gli enti previdenziali e le associazioni di categoria, raggiungendo alcuni positivi risultati che saranno di seguito illustrati. Questa continua e sistematica riflessione ha permesso di raggiungere apprezzabili progressi tradotti nell'individuazione ed attuazione di strumenti validi a risolvere alcune delle criticità segnalate dalle varie Associazioni.

I lavori sono stati condotti con assiduità ed impegno in relazione a ciascuna problematica individuata dalle Associazioni. Le risultanze dell'istruttoria elaborata dal Tavolo sulle diverse questioni ha permesso di individuare possibili soluzioni e di raggiungere ulteriori considerevoli risultati, realizzati tramite specifici interventi amministrativi o normativi, mentre le problematiche di più ampia portata risultano ancora oggetto di valutazione e di studio.

2) DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA DELLE VITTIME DEL DOVERE E SOGGETTI EQUIPARATI

Lo sviluppo a scacchiera e frammentato della normativa non ha reso facile, anzitutto, l'identificazione della definizione della categoria che, ad oggi, risulta infatti dalla sintesi degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 466 del 1980 e dell'articolo 1, commi 563 e 564, della legge n. 266 del 2005.

Nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico, le amministrazioni competenti hanno dunque concordato sulla necessità prioritaria di addivenire ad **una definizione esaustiva della categoria di vittime del dovere** che permettesse il superamento di criticità ed ambiguità dovute della complessa normativa vigente in materia. L'attività ha condotto al seguente risultato.

Per giungere ad una definizione esaustiva della "categoria" delle vittime occorre considerare anzitutto lo *status giuridico* del soggetto come individuato dalla normativa vigente e, in secondo luogo, l'analisi delle cause che hanno portato all'evento, in quanto in esse può essere rinvenuta la linea di demarcazione che distingue le vittime del terrorismo dalle vittime del dovere.

- A) Pertanto, possono essere considerate **vittima del dovere**: il magistrato, l'appartenente alle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, e alle Forze armate, il vigile del fuoco e, in genere, il dipendente pubblico in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto, o qualsiasi persona che, legalmente richiesta, abbia prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza che sia deceduto o abbia subito un'invalità permanente, per effetto diretto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- 1) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
 - 2) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
 - 3) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
 - 4) in operazioni di soccorso;
 - 5) in attività di tutela della pubblica incolumità;
 - 6) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
- B) Nella categoria dei **soggetti equiparati** alla vittima del dovere sono ricompresi coloro i quali, in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto, abbiano contratto infermità permanenti invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005).
- C) Infine, i **familiari ed i superstiti** delle vittime sono i soggetti, diversi dalle vittime, destinatari dei benefici individuati, di volta in volta, dalle singole disposizioni. Infatti, la normativa vigente, a seconda della provvidenza, identifica espressamente una platea più o meno vasta (coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle) e tale categoria deve essere analizzata per singolo beneficio.

3) AMMINISTRAZIONI COMPETENTI ALL'EROGAZIONE DEI BENEFICI

Come anticipato nei paragrafi precedenti, dai lavori del Tavolo è altresì emerso che una delle ragioni connesse alle criticità rappresentate in merito alla omogenea applicazione dei benefici a favore delle vittime del dovere è dovuta alla frammentazione di competenze in capo alle

amministrazioni deputate alla gestione e alla corresponsione delle singole provvidenze (v., anzitutto, articolo 2, DPR 28 luglio 1999, n.510).

- a) Per la gran parte dei benefici, infatti, il criterio corrisponde all'appartenenza della vittima ad una determinata amministrazione. Pertanto, si avrà che:
- per la Polizia di Stato, è competente il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - per i Vigili del Fuoco, è competente il Ministero dell'Interno – Dipartimento per i Vigili del fuoco;
 - per i corpi militari, è competente il Ministero della Difesa;
 - per la Guardia di finanza, è competente il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - per la Polizia penitenziaria, è competente il Ministero della Giustizia;
 - per i magistrati, è competente il Ministero della Giustizia;
 - per il Corpo forestale dello Stato, è competente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- b) Tale criterio non ha trovato applicazione per le vittime civili in quanto non hanno una amministrazione di appartenenza. La responsabilità di tale categoria è stata, quindi, affidata al Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, struttura che ha riscontrato notevoli difficoltà di gestione, soprattutto per quanto riguarda l'erogazione delle provvidenze, come ad esempio per il beneficio della doppia annualità (questa specifica criticità è stata risolta grazie all'attività propositiva del Tavolo tecnico: infatti con l'emanazione di una nuova disposizione normativa, la competenza all'erogazione del beneficio è stata assegnata agli enti previdenziali).
- c) In altri casi, come per la corresponsione della speciale elargizione di cui all'articolo 2, comma 105, della legge n.244 del 2007 e per i trattamenti pensionistici di guerra per i militari e per i civili, la competenza è attribuita esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze.
- d) Infine, con riguardo ai benefici fiscali, previdenziali e pensionistici, sono direttamente coinvolti gli enti previdenziali e le Agenzie fiscali.

In questo contesto, la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha un ruolo di amministrazione competente, se non per la gestione amministrativa del procedimento concorsuale volto all'assegnazione del beneficio delle borse di studio a favore degli studenti, il cui importo è comunque erogato dal Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca.

Pertanto, la presidenza del Tavolo tecnico ha una valenza di coordinamento e di impulso rispetto alle amministrazioni procedenti e non ha poteri sostitutivi o di amministrazione attiva.

4) LA PROGRESSIVA ESTENSIONE DEI BENEFICI

Il concetto di **progressiva estensione dei benefici** delle vittime del terrorismo a favore delle vittime del dovere è stato introdotto dall'articolo 1, comma 652 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha stanziato a tal fine una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro.

Contestualmente l'articolo 1, comma 565, della stessa legge, ha demandato ad un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze.

Su questa base è stato emanato il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, *Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.*

E' proprio con il d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, art. 4, che è stato esteso un consistente gruppo di provvidenze. Questo processo ha proseguito il suo corso nel tempo. Infatti ulteriori specifiche disposizioni legislative hanno disposto la diretta estensione di aggiuntivi singoli benefici (articolo 2, c.105, legge n.244 del 2007; articolo 34, D.L. n.159 del 2007).

Una delle ragioni dunque della complessa evoluzione della normativa a favore delle vittime del dovere è anche data dalla ricerca di un costante adeguamento (una sorta di "rincorsa") operato dalla normativa a favore delle vittime del dovere rispetto a quella, più favorevole, prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, a partire dalla legge n. 302 del 1990, fino ad arrivare alla legge n. 206 del 2004 e successive modificazioni (definita lo Statuto delle vittime del terrorismo).

D'altra parte, oltre allo sforzo di adeguamento dei benefici, il legislatore ha operato nel senso di estendere i beneficiari della categoria, per aggiornare e adeguare alla realtà il perimetro delle vittime.

Infatti, l'articolo 3 della legge n. 466 del 1980 aveva previsto **un primo nucleo di vittime del dovere** (i magistrati ordinari, i militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di polizia femminile, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i vigili urbani e qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presti assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza) al quale la stessa legge attribuisce: corresponsione della speciale elargizione, in misura maggiorata; elargizione per invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa, esente da IRPEF.

Successivamente, l'estensione della platea dei beneficiari, avvenuta nel 2005, ha comportato un ampliamento della categoria che ha di fatto reso più complessa una rapida realizzazione del riconoscimento di ulteriori benefici in modo da attuare una totale equiparazione. Infatti sono state riscontrate diverse criticità legate soprattutto al necessario reperimento dei fondi in ragione del considerevole aumento dei costi.

La questione di una progressiva estensione da attuare, dunque, per "sottocategorie" di vittime del dovere, posta all'attenzione del Tavolo dalle Associazioni, è stata ritenuta di difficile realizzazione sul piano formale e comunque da sottoporre all'autorità politica soltanto in esito alla completa definizione dei costi della totale equiparazione.

In sostanza, nel corso del tempo, il legislatore ha operato dunque con l'obiettivo di estendere alle vittime del dovere la normativa prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

A tal proposito si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3286 del 31 maggio 2011 nella quale il Supremo Consesso ha reso una interpretazione di tale processo legislativo di equiparazione, nel senso che: "... *l'equiparazione tra le c.d. "vittime del dovere" e le vittime di atti di terrorismo o eversione dell'ordine democratico o delle stragi di tale matrice opera con riguardo ai benefici previsti direttamente dalla legge n. 302 del 1990 e non anche a quelli previsti dalla legge n. 206 del 2004....la pretesa equiparazione era solo tendenziale e non automatica, laddove viene definita "progressiva" l'estensione a tutte le vittime del dovere dei*

benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, distinguendo peraltro nell'ambito di tale ultima categoria..... è invece chiaro come la ripetuta legge (n. 206 del 2004) riguardi solo ed esclusivamente i particolari soggetti in favore dei quali è testualmente diretta, ossia le "vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" nonché i loro superstiti, avendone in tal modo differenziato, anche per gli eventi verificatisi in passato, il trattamento rispetto alle "vittime del dovere" ed ai loro superstiti, evidentemente in funzione dello specifico favor che il legislatore ha voluto attribuire alla prima categoria, senza rimettere in discussione, allo stato, il trattamento riservato alla seconda".

A) I BENEFICI RICONOSCIUTI

Allo stato alle vittime del dovere vengono riconosciuti i seguenti benefici:

1. **assegno vitalizio di 258 euro** (articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
2. **assegnazione di borse di studio** (art. 4, comma 1 lettera b) punto 3), del d.P.R. n. 243 del 2006, attuativo dell'articolo 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005, articolo 4 della legge n.407 del 1998 attuato con d.P.R. n. 318 del 2001 poi modificato con d.P.R. 5 maggio 2009, n. 58);
3. **collocamento obbligatorio** (art. 4, comma 1 lettera b) punto 2), del d.P.R. n. 243 del 2006, attuativo dell'articolo 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005; articolo 4 della legge n. 407 del 1998, legge n. 68 del 1999);
4. **esenzione del pagamento del ticket** per ogni prestazione sanitaria, (art. 4, comma 1 lettera a) punto 2), del d.P.R. n. 243 del 2006, attuativo dell'articolo 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005)
5. **assistenza psicologica** a carico dello Stato (art. 4, comma 1 lettera c) punto 2), del d.P.R. n. 243 del 2006, attuativo dell'articolo 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005
6. **speciale assegno vitalizio mensile di 1033 euro** (articolo 2, comma 105, della legge 25 dicembre 2007, n. 244);
7. **doppia annualità della pensione** (articolo 2, comma 105, della legge 25 dicembre 2007, n. 244);
8. **assegno vitalizio di 258 euro ai figli maggiorenni ancorchè non conviventi** (articolo 2, comma 106, della legge 25 dicembre 2007, n. 244);
9. **speciale elargizione pari a 2000 euro per punto percentuale di invalidità fino ad un massimo di 200 mila euro** (articolo 34, comma 1, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con la legge n. 222 del 2007).

B) I BENEFICI MANCANTI

Per completare il processo di progressiva equiparazione mancano, comunque, ancora alcune tappe, con particolare riguardo ai benefici pensionistici e fiscali garantiti alle vittime del terrorismo:

10. **incremento della pensione all'invalido, alla vedova o agli orfani, nella misura pari al 7,50 per cento ai fini della pensione e del trattamento di fine rapporto o equipollente (art. 2 L. n. 206 del 2004);**
11. **aumento figurativo di dieci anni contributivi ai fini della pensione e della buonuscita (art. 3, comma 1, L. n. 206 del 2004);**
12. **equiparazione, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra (art. 4, comma 1, L. n. 206 del 2004);**
13. **diritto immediato alla pensione diretta (art. 4, comma 2, L. n. 204 del 2006) ;**
14. **raggiungimento della massima anzianità, grazie ai 10 anni figurativi, e corresponsione della pensione diretta o di reversibilità pari all'ultima retribuzione e con l'aumento del 7,50, per coloro i quali, con una invalidità non inferiore ad un quarto, hanno proseguito l'attività lavorativa (art. 4, comma 2 bis, L. n. 206 del 2004);**

15. **determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge (art. 4, commi 2 e 3, L. n. 206 del 2004);**
16. **adeguamento della pensione in godimento, al trattamento del pari grado in servizio (art. 7, L. n. 206 del 2004);**
17. **applicazione dell'esenzione IRPEF ai trattamenti pensionistici (art. 3, comma 2 e art. 4, comma 4, L. n. 206 del 2004)**

5) I LAVORI DEL TAVOLO IN MERITO ALLE CRITICITÀ RISCONTRATE NELL'ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI

Il Tavolo tecnico, nel corso di questi anni, ha svolto i suoi lavori tramite la convocazione di riunioni di coordinamento alle quali hanno partecipato assiduamente tutte le amministrazioni competenti e gli enti previdenziali coinvolti.

Con riferimento alle problematiche inerenti la concreta attuazione dei benefici nel corso del tempo attribuiti alle vittime del dovere, si possono indicare i seguenti risultati raggiunti o in via di conseguimento:

1. Assegno vitalizio di 258 euro

(Criticità da risolvere con norma primaria e necessaria copertura di spesa)

- **La criticità** consiste nella misura dell'assegno che risulta diverso in relazione alla categoria a cui appartiene il soggetto destinatario.
 - a) Per le vittime del terrorismo e per le vittime del dovere a causa di azioni criminose esso ammonta ad euro 500 euro in virtù della legge n. 350 del 2003, che ha elevato l'importo originariamente previsto dall'art.2, della legge n.407 del 1998.
 - b) Per le vittime del dovere, invece, l'assegno ammonta ad euro 258,23, secondo cioè la misura che il DPR n.243 del 2006 ha stabilito, dando attuazione alla estensione dei benefici prevista dall'art.1, c.565, della legge n.266 del 2005.

➤ **Le Associazioni chiedono** che l'importo venga adeguato in modo che sia eliminata la palese e ingiustificata disparità di trattamento.

➤ **Il Tavolo tecnico**, supportato dal forte impegno manifestato dal Sottosegretario di Stato pro tempore, verificata la necessità di intervenire con norma primaria che autorizzasse la spesa a copertura dell'adeguamento dell'assegno, ha ipotizzato una previsione legislativa e ha provveduto a svolgere un monitoraggio presso gli enti previdenziali in merito agli oneri relativi all'intervento in questione.

Tale attività istruttoria si è conclusa con la definizione di uno schema di intervento normativo finalizzato ad adeguare in via permanente l'ammontare del beneficio, corredato della relazione tecnico-finanziaria con oneri a proiezione decennale (6.701.040 per l'anno 2011; 7.371.144 per l'anno 2012, 8.109.144 per l'anno 2013).

Lo schema è stato inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze in data 11 maggio 2011, amministrazione alla quale sono stati chiesti aggiornamenti, da ultimo con nota del 20 gennaio 2012, circa le valutazioni e le determinazioni assunte in merito alla possibilità del reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

2. Assegnazione delle borse di studio

(Nessuna criticità segnalata)

Il beneficio non riscontra criticità né nei procedimenti né nelle assegnazioni ed è stato ulteriormente ampliato nel numero degli assegnatari e nell'entità delle singole borse (v. d.P.R. n.58 del 2009).

A seguito delle riduzioni lineari operate con le leggi di stabilità, si è reso necessario, mediante l'inserimento di un emendamento in sede di conversione al decreto-legge "mille proroghe 2012", ripristinare i fondi necessari alla copertura degli assegni.

3. Collocamento obbligatorio.

(Criticità operative in corso di soluzione – necessità di norma primaria con copertura finanziaria per l'aumento della percentuale di assunzioni)

- **Le criticità** rilevate consistono:
 - i. in difficoltà burocratiche, rappresentate dalla frammentazione e dalla discrezionalità nell'applicazione delle leggi che riservano le assunzioni a favore delle vittime;
 - ii. in un limite normativo, rappresentato dalla esiguità della percentuale di assunzione per chiamata diretta (1 per cento sul numero dei dipendenti dei datori pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti) e dalla impraticabilità del parametro percentuale previsto per le categorie direttive (10 per cento del numero di vacanze in organico). In ogni caso, l'applicazione della previsione è ostacolata dal vigente sistema del blocco delle assunzioni.
- **Le Associazioni chiedono**, in prima battuta, di indicare con apposita circolare esplicativa, agli Uffici territoriali per l'impiego, alle Commissioni Regionali e Provinciali, le percentuali dei posti da assegnare alle Vittime del dovere e prevedere i necessari controlli annuali affinché esse vengano realmente attese.
Sul piano legislativo, chiedono un aumento della percentuale delle assunzioni.
- **I lavori del Tavolo tecnico** hanno portato alla stesura di uno schema di direttiva sul collocamento obbligatorio relativo a tutte le categorie protette, diramato dal Dipartimento della funzione pubblica il 17 agosto 2011 a tutte le amministrazioni competenti per le ultime osservazioni.
Con note del 25 gennaio ed 8 agosto 2012, sono state sollecitate informazioni sullo stato di avanzamento della direttiva.

4. Esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria

(Nessuna criticità accertata dal Tavolo)

- **La criticità** risulta consistere nella non omogenea erogazione del beneficio da parte delle ASL.
- **Le Associazioni chiedono** un uniforme comportamento delle ASL e che il diritto venga garantito almeno al livello minimo in tutte le Regioni.
- **Il Tavolo tecnico**, per verificare in concreto le disparità di trattamento, sulla base delle quali chiedere riscontri alle Regioni, ha condotto un monitoraggio congiunto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Dipartimento per gli affari regionali.
L'attività, sviluppata in stretta collaborazione con le Associazioni delle vittime del dovere, non ha portato alla segnalazione di specifici casi di disparità di trattamento ed è emerso che le prestazioni dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) vengono garantite in tutte le Regioni.
Eventuali disparità di trattamento potrebbero derivare da prestazioni che alcune Regioni virtuose, in assenza di disavanzo, possono offrire servizi aggiuntivi rispetto a quelli garantiti con i LEA (come ad esempio accade per la Liguria, la Lombardia, il Veneto e la Toscana).

Per quanto riguarda, in particolare, il beneficio **dell'esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci, anche di fascia C** (e cioè dei farmaci - con o senza obbligo di prescrizione medica - completamente a carico del cittadino), il Tavolo tecnico si è attivato chiedendo specifiche informazioni alle amministrazioni competenti le quali hanno fornito elementi chiarificatori sull'applicazione dell'esenzione in parola. Sulla base di tali contributi si è ritenuto opportuno svolgere un ulteriore approfondimento del monitoraggio.

Il Dipartimento per gli affari regionali ed il Ministero della salute sono stati sollecitati, da ultimo con nota del 31 gennaio 2012, a fornire chiarimenti ed aggiornamenti circa l'applicazione su tutto il territorio nazionale del beneficio dell'esenzione del pagamento del ticket sulle prestazioni sanitarie, ed in particolare sui farmaci di fascia C.

5. Assistenza psicologica a carico dello Stato

(Criticità da risolvere con norma primaria e necessaria copertura finanziaria)

- **La criticità** risulta consistere in una lamentata mancanza di erogazione del beneficio con la conseguenza di un servizio non garantito.
- **Le Associazioni chiedono** una circolare esplicativa da inviare alle Regioni e alle ASL.
- **Il Tavolo**, in considerazione del fatto che non è possibile procedere alla redazione della richiesta circolare esplicativa in quanto materia di competenza regionale, ha svolto una ricognizione con le amministrazioni competenti in merito all'applicazione del beneficio. Dai lavori è emerso che l'assistenza psicologica, che è parte dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, è un servizio garantito dal S.S.N. presso le strutture del servizio pubblico.

Per quanto riguarda i rimborsi delle spese sostenute per terapie psicologiche fruite presso professionisti privati, le amministrazioni hanno fatto presente che risulterebbe necessaria una precisa previsione normativa con relativa copertura finanziaria.

6. Speciale assegno vitalizio non reversibile di 1.033 euro

(Criticità risolta)

- **La criticità** riscontrata consiste nella difformità di trattamento nell'erogazione da parte delle Direzioni Territoriali del Tesoro.
- **Le Associazioni chiedono** uniformità di trattamento per tutti i beneficiari.
- **Il lavoro del Tavolo tecnico** hanno riscontrato una effettiva disparità di trattamento e, a seguito delle determinazioni raggiunte in riunione, il Ministero dell'economia e delle finanze ha impartito le necessarie istruzioni alle amministrazioni competenti e alle Direzioni territoriali con nota del 30 ottobre 2009.

7. Doppia annualità di pensione comprensiva della 13° mensilità.

(Criticità risolta)

- **Le criticità riscontrate** consistono nella difficoltà di individuazione dell'amministrazione competente al pagamento del beneficio con particolare riguardo alle vittime civili, nonché in ritardi del pagamento dello stesso, connesso alla molteplicità di amministrazioni competenti all'erogazione.
- **Le Associazioni richiedono** l'immediato conferimento del beneficio agli aventi diritto seguendo gli stessi parametri e metodi.
- **Il Tavolo tecnico** ha dato impulso alla predisposizione ed emanazione dell'articolo 10, comma 7, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con la legge 12 luglio 2011, n. 106. La liquidazione del beneficio, di competenza di varie amministrazioni, è stata attribuita esclusivamente in capo agli enti previdenziali competenti al pagamento della pensione di

Con nota del 25 novembre 2011 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito l'individuazione dei parametri di quantificazione per il calcolo del beneficio, la circolare Inpdap n. 18 del 5 dicembre 2011 ha chiarito il regime di esenzione Irpef da applicare al beneficio. Infine la recente soppressione dell'INPDAP ha portato in capo all'INPS le relative competenze.

Inoltre, a seguito delle determinazioni raggiunte durante i lavori, le amministrazioni hanno provveduto a concedere il beneficio d'ufficio e non mediante presentazione dell'istanza dell'avente diritto. Infine, su segnalazione delle Associazioni e del Tavolo, il Ministero della Difesa, per smaltire l'elevato numero di pratiche pervenute, ha istituito una *task force* ed un Ufficio dedicato (Area speciali benefici assistenziali).

8. Assegno vitalizio di 258 euro ai figli maggiorenni ancorchè non conviventi **(Criticità in corso di soluzione)**

- **La criticità** riscontrata consiste nella lamentata mancanza di una interpretazione univoca su quale siano i soggetti destinatari del beneficio, se siano i soli figli maggiorenni e non anche quelli minorenni alla data dell'evento generatore dello status.
- **Le Associazioni richiedono** il conferimento della provvidenza a tutti i figli, maggiorenni e minorenni, seguendo stessi parametri e metodi.
- **Il Tavolo tecnico** ha valutato la questione in diverse riunioni di coordinamento. Riconstrandolo difficoltà metodologiche, si è ritenuto opportuno chiedere alle amministrazioni competenti un contributo in merito alle motivazioni dell'interpretazione adottata per l'attribuzione del beneficio, ex articolo 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004, al fine di una eventuale richiesta di parere al Consiglio di Stato, ove si renda necessario in presenza di interpretazioni differenti.

Il Ministero della difesa, con nota del 19 luglio 2012, veicolata anche alle associazioni, ha precisato di riconoscere l'assegno vitalizio sia ai figli maggiorenni che minorenni al momento dell'evento. Si è in attesa di ricevere il parere del Ministero dell'interno in merito all'interpretazione della norma, sollecitato da ultimo in data 28 agosto 2012, ed il contributo del Ministero dell'economia e delle finanze in merito all'applicazione della perequazione automatica per il calcolo dell'assegno, chiesto con nota del 28 agosto 2012. Infine, con nota del 18 settembre 2012, il Ministero della difesa ha fornito chiarimenti sull'attribuzione del beneficio, e con nota del 26 settembre 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato il contributo richiesto.

9. Speciale elargizione (2000 euro a punto percentuale di invalidità, fino ad un massimo di 200 mila euro) **(Criticità risolta)**

- **La criticità** riscontrata consiste nella difformità di importo riconosciuto per le elargizioni liquidate dal Ministero dell'interno da quelle del Ministero della difesa, difformità derivante dalle diverse decorrenze utilizzate per il calcolo.
- **Le Associazioni richiedono** che le amministrazioni rendano uniformi i trattamenti effettuando i calcoli dallo stesso anno di riferimento e secondo gli stessi criteri.

- **Il Tavolo tecnico** ha constatato il permanere del dissenso delle amministrazioni sulle modalità di calcolo. Pertanto si è provveduto ad investire della questione il Consiglio di Stato. Il Supremo Consesso, nel parere n. 1380 emesso il 18 maggio 2011 ha ritenuto conforme alla norma l'interpretazione più restrittiva sostenuta dal Ministero dell'interno. Al riguardo, risulta che il Ministero della difesa si sia adeguato, provvedendo al ricalcolo delle elargizioni.

6) LA PROGRESSIVA EQUIPARAZIONE – IN PARTICOLARE L'ATTIVITA' DI RACCOLTA E DI VERIFICA DEI DATI NECESSARI ALLA DEFINIZIONE DEI COSTI DELLA TOTALE EQUIPARAZIONE DEI BENEFICI

Con specifico riferimento alla questione della progressiva equiparazione (**punti dal 10 al 17**), il Tavolo tecnico, in un primo tempo, ha svolto la propria azione sulla base di uno schema predisposto dal Ministero dell'Interno che, nel corso dell'analisi, è risultato non più attuale sia con riferimento ai dati sui beneficiari sia, in particolar modo, alla quantificazione dei costi, per effetto delle norme sopravvenute.

Pertanto, il coordinamento si è attivato per riesaminare completamente la materia analizzando singolarmente le azioni necessarie e portando avanti i lavori con articolazioni su temi omogenei: questioni previdenziali, esenzione dell'IRPEF. Da questo lavoro propedeutico, è emerso anzitutto che l'attribuzione di tali benefici non può essere operata tramite interpretazione estensiva della normativa vigente ma, costituendo una vera e propria innovazione, l'unico strumento possibile è la presentazione di un disegno di legge ad hoc corredato della relativa copertura finanziaria.

Tenuto conto che il Tavolo tecnico ha la competenza per avviare l'istruttoria per un eventuale disegno di legge, in primo luogo si è ritenuto necessario **avviare la determinazione di una puntuale stima dei costi, mediante la redazione di una relazione tecnica che quantificasse gli oneri per ciascun beneficio.**

Solo successivamente alla stima dei costi, si rende infatti possibile la scelta tra prevedere una immediata totale equiparazione ovvero procedere nel solco di interventi progressivi distribuiti nel tempo.

La valutazione politica, infatti, è l'unica che può individuare l'ordine da seguire nell'estensione dei benefici, stimando l'opportunità di ogni misura, opportunità che può essere esaminata in modo adeguato solo in stretto rapporto con l'esatta quantificazione dei costi direttamente connessi con il reperimento della copertura finanziaria.

SEGNATAMENTE:

1. a gennaio 2010, dopo aver svolto la prima parte dell'istruttoria per singole materie, il Tavolo tecnico ha ritenuto di affrontare l'intervento normativo necessario ad una progressiva equiparazione sotto un profilo organico ed ha avviato, presso le amministrazioni competenti e gli enti previdenziali, un monitoraggio complessivo sulla quantificazione dei costi per poter predisporre una relazione tecnica unitaria.

A tal fine, ha predisposto **un prospetto condiviso da utilizzare per enucleare gli oneri.**

Nelle riunioni tecniche del 4 marzo e 9 giugno 2010 è emerso che vi erano notevoli differenze nei criteri utilizzati per il calcolo dei benefici previdenziali.

Pertanto, per computare in modo realistico gli oneri finanziari, è risultato necessario concordare i punti di riferimento comuni da prendere in considerazione, e sono state individuate delle caratteristiche comuni da rispettare nell'invio dei dati, quali:

- la precisa determinazione della platea dei destinatari ed il suo sviluppo nel tempo (dati concernenti le vittime, deceduti e feriti, e dati relativi ai familiari aventi diritto);

- l'individuazione delle retribuzioni da prendere a riferimento;
- le modalità di calcolo dei diversi trattamenti previdenziali.

Tale operazione è però risultata assai complessa in primo luogo per l'acquisizione dei dati concernenti le vittime (deceduti e feriti) e i familiari superstiti in quanto non è disponibile una banca dati di tale categoria per motivi di tutela della riservatezza.

Una seconda problematica ha riguardato la diversificazione dei beneficiari che comporta una elevata variabilità delle informazioni richieste per la verifica della quantificazione. Ad esempio, per ogni beneficio previdenziale è stato necessario avere come riferimento sia le pensioni delle vittime attuali, sia le pensioni dei futuri destinatari ed effettuare su questa base la proiezione finanziaria decennale.

Una volta affinati i metodi di calcolo i dati pervenuti sono stati inoltrati ai competenti uffici degli enti pensionistici per lo svolgimento delle stime decennali, i quali, più volte sollecitati, hanno prodotto dei contributi: l'INPDAP il 2 marzo 2011 e l'INPS il 16 marzo 2011.

Questi contributi sono stati analizzati nelle due successive riunioni, del 31 marzo e 13 aprile 2011 durante le quali sono emerse ulteriori criticità nei metodi utilizzati per la quantificazione.

Per superare queste ultime discrepanze, gli enti previdenziali sono stati invitati a svolgere una riflessione in merito e ad effettuare un affinamento dei dati già presentati.

L'INPDAP ha fatto pervenire il suo contributo con nota del 1 settembre 2011 mentre l'INPS con nota del 23 marzo 2012.

2. Per quanto riguarda in particolare **l'esenzione dell'IRPEF**, in base alla legislazione vigente (articoli 3 - comma 2 - e 5 - comma 4 - della legge n. 206/2004, e dall'articolo 2 della legge n. 407/1998), l'ambito di applicazione del beneficio in oggetto è in modo chiaro e preciso limitato alle sole vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La questione è stata, quindi, posta all'attenzione del Tavolo tecnico nell'ambito della generale e complessiva equiparazione tra le categorie di vittime.

In termini generali, l'estensione del beneficio non può essere effettuata in via amministrativa e interpretativa, ma richiede una modifica della norma primaria.

Pertanto, con lettera del 15 luglio 2009 indirizzata al Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Interno – On. Mantovano, il Sottosegretario di Stato dott. Letta ha inviato la tabella dei costi, così come valutati dalle vittime del dovere, al fine di acquisire i dati in possesso dell'Amministrazione competente per la materia.

Il Ministero dell'Interno ha, quindi, risposto con nota del Sottosegretario del 29 luglio 2009. L'appunto allegato, predisposto dagli Uffici competenti, è stato inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate con nota del 31 luglio 2009, e agli enti previdenziali con nota del 17 settembre 2009, in modo che fosse utilizzato per l'individuazione dei beneficiari e dei costi dell'eventuale estensione della provvidenza. Successivamente alla riunione del Tavolo tecnico del 15 settembre 2009, è pervenuta come unico riscontro la nota INPDAP del 7 ottobre 2009 (su 169 partite di pensione le ritenute fiscali sono state calcolate in 76.566,44 euro).

Con successiva nota del 28 gennaio 2010, è stato convocato il Tavolo tecnico e inviata una tabella relativa alla valutazione dei costi da completare a cura delle amministrazioni interessate, anche in relazione all'esenzione IRPEF.

La questione è stata affrontata dal Tavolo nel corso della riunione del 4 febbraio 2010, ed in quella sede si è deciso di rinviarne la trattazione, in attesa dei risultati dell'approfondimento richiesto all'Agenzia delle entrate.

In vista della predisposizione di una relazione tecnico-finanziaria, con specifico riferimento anche al beneficio dell'esenzione IRPEF, l'Agenzia delle entrate è stata invitata in più occasioni, da ultimo

con nota del 27 febbraio 2012, a fornire gli elementi istruttori necessari per determinare una previsione di spesa, contributo pervenuto con nota del 29 marzo 2012.

3. Come si è visto, i lavori del Tavolo tecnico si sono concentrati nello svolgere una puntuale analisi della proposta di intervento legislativo concernente una progressiva equiparazione e nell'avvio di una attenta ed approfondita valutazione da parte delle amministrazioni e degli enti previdenziali competenti, per definire e quantificare gli oneri finanziari relativi a ciascuna singola proposta di modifica al fine della predisposizione di una relazione tecnico-finanziaria da sottoporre all'Autorità politica.

Da quanto emerso nel corso della riunione di coordinamento del 13 aprile 2011, indetta per chiarire le criticità riscontrate, e da quanto risulterà dai contributi degli enti previdenziali, verrà redatto un documento di sintesi nel quale verranno armonizzati tutti i contributi dal quale si potrà evincere l'onere a carico del bilancio statale corrispondente all'estensione di ogni singolo beneficio.

Tale documento, dovrà essere stato sottoposto alle valutazioni del Tavolo tecnico e quando verrà considerato integrato in modo esaustivo e condiviso potrà costituire un valido ed efficace supporto per programmare la presentazione di ogni singola proposta di modifica in base alle valutazioni inerenti la necessaria copertura finanziaria.

4. Nel corso dell'ultima riunione di coordinamento del 2 maggio 2012, indetta per chiarire le criticità riscontrate, si è concordato di avviare la stesura di un documento di sintesi nel quale armonizzare tutti i contributi. Da tale documento, che verrà redatto nel corso di riunioni tecniche ristrette e poi sottoposto alle valutazioni del tavolo tecnico, si potrà evincere l'onere a carico del bilancio statale corrispondente all'estensione di ogni singolo beneficio.

5. Con nota del 6 giugno 2012, la Direzione Generale Inps, al fine di redigere la citata relazione tecnica comprensiva degli oneri di propria competenza e degli oneri relativi alla gestione ex INPDAP, ha chiesto di disporre degli elenchi aggiornati delle vittime e dei loro familiari e pertanto, questa Presidenza, con nota del 19 giugno 2012, ha sollecitamente provveduto a richiedere alle amministrazioni competenti l'invio dei dati in questione e, successivamente ha inoltrato i contributi pervenuti.

7) LO SCHEMA DI TESTO UNICO

Una delle ulteriori questioni all'attenzione del Tavolo è rappresentata dalla necessità di un riordino organico della complessa normativa vigente **attraverso la compilazione di un testo unico** in materia di vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere per assicurare alle amministrazioni e ai beneficiari chiarezza normativa e semplicità nelle procedure.

La legge 28 novembre 2005, n. 246, ha previsto una specifica delega per tale attività da compiersi entro tre anni. Il Tavolo tecnico è stato costituito solo nel dicembre 2008, pertanto a delega scaduta. L'attività di compilazione di un testo unico è stata, quindi, avviata in base alla delega generale prevista dall'articolo 14, comma 18, della stessa legge n. 246 del 2005.

In considerazione del fatto che anche per questa delega era in via di approssimarsi la scadenza, prevista per il 16 dicembre 2011, con nota del 7 ottobre 2011, si è provveduto a chiedere al Ministro per la Semplificazione (già invitato a coinvolgere sulla questione i gruppi di lavoro dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione) di valutare l'eventualità di prevedere la proroga di tale delega, richiesta alla quale non è stata data alcuna risposta in merito.

Considerata la valenza di tale riordino e sulla base delle aspettative in esso riposte sia dalle amministrazioni che dalle associazioni di categoria, si è ritenuto opportuno sottoporre al competente Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi una proposta di legge relativa ad una

nuova delega legislativa, corredata delle previste relazioni, e successivamente si è provveduto ad inoltrare anche i pareri forniti dalle amministrazioni competenti.

Tale norma, se inserita in un prossimo provvedimento in via di adozione, potrebbe permettere al Tavolo tecnico di completare l'impegnativa e attenta analisi della normativa in vigore giunta, per il momento, a circa la metà della sua portata, e di realizzare, quindi, una stesura completa della codificazione.

8) ULTERIORI RICHIESTE PRESENTATE DALLE ASSOCIAZIONI

Nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico, le Associazioni delle vittime del dovere hanno ripetutamente avanzato richieste finalizzate ad ottenere ulteriori riconoscimenti, in analogia a quanto stabilito per le vittime del terrorismo, e nello specifico:

1. Fondi riservati alle vittime del dovere e ai familiari superstiti.

Su impulso del Tavolo tecnico, l'art. 3, comma 7 *ter*, del D.L. n. 152 del 2009, ha stabilito che le risorse di cui all'art. 1, c. 562, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 34, c. 1, del D.L. n. 159 del 2007, siano ripartite con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con i Ministri della Difesa, dell'Interno e della Giustizia e destinati agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, al fine di velocizzare e semplificare i pagamenti.

2. Istituzione di un fondo che raccolga i proventi derivanti da opere che presentano vita e gesta di criminali

L'Associazione delle vittime del dovere ha proposto l'istituzione di un fondo, gestito dallo Stato, nel quale confluiscano gli introiti ottenuti da film o libri che si basano sulla vita di persone condannate per gravi crimini, come modo per tutelare la memoria di quanti hanno perso la vita nella lotta alla criminalità.

La proposta si rifà alla legislazione anglosassone, in particolare al *Coroner and Justice Act del 2009 (part 7)* entrato in vigore in Gran Bretagna il 6 aprile 2010, che permette al giudice, sulla base di una valutazione caso per caso, di ordinare il versamento allo Stato di una somma di denaro proporzionata ai benefici ottenuti.

Su impulso del Tavolo tecnico, il 16 marzo 2011 il Ministero della difesa ha predisposto una proposta legislativa che tiene conto delle osservazioni espresse nel corso dei lavori, sulla quale il Dipartimento per l'informazione e l'editoria è stato sollecitato a produrre un contributo relativo alla materia del diritto d'autore.

Il 4 marzo 2011 è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge (AC 4138) in materia, veicolata a tutte le amministrazioni con nota in data 3 giugno 2011.

3. Progressiva riduzione degli interventi economico-finanziari necessari alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto secondo la disciplina vigente.

Per tale punto, con la nota Prot. D-04044/5803 del 18 giugno 2012 allegata alla presente, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito gli elementi informativi in materia.

In particolare il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fa presente che, per quanto di competenza, non risulta si sia verificata, negli ultimi anni, una progressiva diminuzione delle risorse destinate alla finalità di interventi economico-finanziari necessari alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto secondo la legislazione vigente.

Infatti le risorse complessivamente destinate agli interventi in questione sono state pari a € 103.489.006 per l'anno 2009, €131.873.719 per l'anno 2010 e €128.307.140 per l'anno 2011, mentre per il triennio 2012-2014 risultano stanziati in bilancio risorse pari a €132.832.408 per ciascuno degli anni considerati.

4. Esenzione IRPEF delle pensioni privilegiate ordinarie – Esatta interpretazione dell'articolo 82 della legge 388 del 2000. La criticità è risultata consistere in quale sia l'esatta decorrenza da applicare nel riconoscimento del beneficio. Infatti, analogamente a quanto già riferito, la dizione riportata dalla norma "a decorrere dal 1° gennaio 1990" si presta a dubbi interpretativi se sia da riferirsi alla data dell'evento dannoso ovvero alla decorrenza economica dei benefici applicati in via estensiva alle vittime di cui alle leggi n. 466 del 1980 e n. 302 del 1990. **A tal proposito si fa presente che la materia è stata già oggetto di parere del Consiglio di Stato** (n. 123/2001 e n. 590/2001 espressi dalla Sezione Prima nell'adunanza del 7 novembre 2001) nel senso che l'espressione "a decorrere dal 1° gennaio 1990" è da correlarsi agli eventi verificatisi a partire da tale data, e pertanto non appare perseguibile la soluzione prospettata di una circolare esplicativa per gli Enti previdenziali.

Si sottolinea che, a seguito della pronuncia in materia del TAR Lombardia che con sentenza n. RG 183 del 2012 ha accolto le ragioni del ricorrente, l'Avvocatura Generale dello Stato, in base ai contributi forniti dal Ministero dell'interno di concerto con la difesa erariale, ha proposto appello avverso la citata decisione. Il giudizio è tuttora pendente avanti al Consiglio di Stato.

5. Onorificenza per i soggetti ai quali è stato riconosciuto lo status di vittima del dovere

La questione è stata posta all'attenzione delle amministrazioni competenti. E' stato svolto un veloce monitoraggio sui possibili costi dell'iniziativa e, nel corso di una riunione ristretta, il Ministero della difesa si è impegnato a svolgere uno studio ed una riflessione per individuare soluzioni possibili. Un ulteriore monitoraggio rinnovato nel 2012, ed è tuttora all'esame di alcune delle Amministrazioni competenti.

In materia era stata programmata una riunione di coordinamento per settembre 2012.

6. Posa di una stele commemorativa marmorea o intitolazione di una sala museale presso il Vittoriano o in altra sede istituzionale

La questione è stata posta all'attenzione delle amministrazioni competenti. Il Ministero della difesa si è impegnato a svolgere uno studio ed una riflessione per individuare soluzioni possibili. Il Ministero della difesa ha comunicato che, esperiti i necessari approfondimenti, anche attraverso sopralluoghi svolti nel complesso del Vittoriano, non è emersa la sussistenza di utili condizioni infrastrutturali, per quanto di competenza del Dicastero, per la puntuale adesione all'istanza avanzata. Pertanto, con nota del 24 maggio 2012, è stato avviato un nuovo monitoraggio non ancora concluso.

In materia era stata programmata una riunione di coordinamento per settembre 2012.

7. Giornata commemorativa delle vittime del dovere

Nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico ed in seguito al dialogo instaurato con le Associazioni, è emersa la richiesta della istituzione di una giornata commemorativa, in analogia a quanto previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al fine di intraprendere adeguate iniziative volte a realizzare tale proposta, è stato avviato un monitoraggio fra le amministrazioni competenti per acquisire i vari contributi in merito ed in particolare per individuare lo strumento normativo più adatto e una data concordemente giudicata idonea.

In base ai contributi ricevuti è stato predisposto uno schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che indica la giornata nella terza domenica di febbraio di ogni anno. Tale provvedimento ha ottenuto il parere favorevole delle amministrazioni e di alcune associazioni di categoria. E' comunque rimasta aperta la questione della scelta di una data che riceva unanime condivisione in considerazione del fatto che *l'Associazione vittime del dovere* persiste nel chiedere che la giornata sia celebrata il 2 giugno.

Vista l'assenza di convergenza delle risultanze delle valutazioni svolte sulla data da destinare alla giornata commemorativa e per individuare una possibile soluzione, si è ritenuto opportuno

avviare un nuovo monitoraggio dal quale sono emerse posizioni discordanti delle Amministrazioni.

In materia era stata programmata una riunione di coordinamento per settembre 2012.

Il 9 marzo 2012, presso il Senato della Repubblica, è stata presentata la proposta di legge di iniziativa parlamentare AS 3196 “Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del dovere” che indica la data del 2 giugno.

Assegnato il 16 aprile 2012 alla 1° Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente, l’esame non risulta ancora iniziato.

Infine si evidenzia che, con nota del 15 settembre 2012, l’Associazione nazionale Onlus “Le Vittime del dovere d’Italia” ha espresso pieno dissenso nei confronti della scelta della data del 2 giugno quale giornata commemorativa per le vittime del dovere ritenendo che tale soluzione non garantisca il pieno raggiungimento dell’obiettivo proposto.